

novembre 2008, n. 387; 21 ottobre 2005, n. 393; 27 luglio 2006 n. 313; 4 luglio 2003, n. 227, 27 novembre 2008, n. 387; 20 dicembre 2002, n. 536);

b) art. 21, comma 3, della L. reg. sic. n. 33/1997 cit. (testo vigente), per contrasto con l'art. 14 dello Statuto regionale, nonché con: artt. 1, 21, 30 e 31 della L. n. 157/1992, L. n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), Direttive CEE "Habitat" e "Uccelli", nella parte in cui non prevede che, in assenza di "apposita tabellazione" ed in presenza di "perimetrazione" delle aree comunque sottratte all'esercizio venatorio, le Ripartizioni FF.VV. provinciali sono obbligate all'irrogazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla L. n. 157/1992 (artt. 30 e 31) per l'esercizio della caccia in zona comunque preclusa.

Come sopra accennato la definizione di entrambe le questioni di costituzionalità è divenuta di estrema urgenza ai fini della conservazione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, attesi i verosimili ingenti danni ambientali e le conseguenze negative prodotte dall'applicazione di tali illegittime disposizioni;

3) Nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità dei provvedimenti impugnati nelle parti denunciate a mezzo del presente ricorso, disponendone l'annullamento ai fini dei relativi effetti conformativi sull'operato della P.A. (cfr. TAR Palermo, Sez. I, n. 1474/2013 cit.);

Con ogni conseguenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.